



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con deliberazione del CC n. 3 in data 23/01/2004.

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO – APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del “Servizio idrico integrato”, di seguito S.I.I. e regola i rapporti fra il Comune proprietario della rete, la Società che gestisce il servizio, di seguito Gestore, ed i singoli Utenti, costituisce parte integrante del contratto di somministrazione del servizio tra il Gestore e singoli Utenti (di qui in poi il Contratto), senza che ne occorra la materiale trascrizione.
2. Le norme del presente Regolamento nonché le disposizioni dello stesso che fossero modificate ed integrate con successivi provvedimenti, si applicano anche ai titolari di tutte le utenze fornite al momento della relativa entrata in vigore.
3. L’utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del S.I.I.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si rinvia alle disposizioni e/o normative vigenti che regolano la materia.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall’Utente sono trattati esclusivamente per fini istituzionali e ai fini dell’esecuzione del Contratto.

2. Ai sensi delle disposizioni di legge in materia, il rilascio dei dati personali è facoltativo.

L'eventuale rifiuto, da parte dell'Utente, al rilascio dei dati personali, non consente al Gestore di stipulare regolare Contratto e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.

3. I suddetti dati potranno essere comunicati solo nei casi e con le modalità previste dalla normativa in materia.

L'Utente, qualora ritenga necessario essere tutelato nel trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti previsti ai sensi dei disposti in materia.

ART. 3

IDENTIFICAZIONI DEI DIPENDENTI

1. Il personale dipendente del Gestore e/o eventuali incaricati autorizzati dal Gestore stesso, sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, deono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 4

CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATIVO

1. Il prezzo di vendita complessivo del servizio idrico integrato è costituito dai corrispettivi relativi alla fornitura dell'acqua e di quella relativi ai servizi di fognatura e depurazione, determinati secondo la normativa vigente in materia.
2. Non sono ammessi corrispettivi di favore o gratuiti nei confronti di qualunque Utente, se non nei limiti delle disposizioni di legge in materia.
3. Nel corso del Contratto i corrispettivi per il servizio idrico integrato possono variare senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale.

4. Nel caso in cui l'Utente utilizzi altre fonti di approvvigionamento, totalmente o parzialmente, rispetto a quella del Gestore, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione, ogni anno, entro il termine fissato dal Gestore stesso, l'Utente dovrà fare denuncia sugli appositi moduli predisposti dal Gestore, dalla quantità – e per utenti produttivi anche della qualità – delle acque scaricate.

Al proposito l'Utente è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 31 in merito alla installazione di un apparecchio di misura.

Nelle more della installazione dell'apparecchio di misura di cui all'articolo 31, la determinazione dei quantitativi può essere concordata con il Gestore sulla base di una tabella di consumi medi specifici per ogni tipo di utilizzo. In tal caso qualsiasi variazione che determini aumenti o diminuzioni dei quantitativi concordati deve essere comunicata al Gestore.

ART. 5

RECLAMI

1. I reclami devono essere presentati al Gestore.

ART. 6

SANZIONI

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento obbliga il titolare del Contratto, in solido con l'autore del fatto, al ripristino e al risarcimento del danno causato al Gestore e/o aventi causa.

ART. 7

CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia fra il Comune, il Gestore e gli Utenti (ivi compresi i Terzi) riferita ai servizi forniti è competente esclusivamente il Foro di Mondovì.

SEZIONE II

ACQUE POTABILI

CAPO I

GENERALITA'

ART. 8

USO DELL'ACQUA – TIPI DI UTENZA

1. La somministrazione dell'acqua avviene di norma per usi domestici, commerciali, artigianali e zootecnici, mentre per tutti gli altri usi (ad esempio: industriali, agricoli, terziario, innaffiamento giardini e orti, ecc.) viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti. Queste seconde eventuali forniture, per le quali il Gestore si riserva di fornire acqua con qualità diversa, nel rispetto, comunque, della disciplina vigente, possono essere sospese o revocate dal Gestore in ogni momento senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento di eventuali danni.

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico – sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme.

L'acqua fornita non può essere utilizzata per usi, immobili ed unità abitative diversi da quanto specificato nel Contratto, pena, previo preavviso, la sospensione immediata della fornitura la risoluzione del Contratto stesso e il risarcimento di tutti i danni subiti, anche direttamente, da parte del Gestore.

2. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:
 - a. Domestico;
 - b. Commerciale;
 - c. Artigianale;
 - d. Terziario;
 - e. Zootecnico;
 - f. Industriale;
 - g. Uso precario per somministrazioni temporanee e/o occasionali;
 - h. Uso antincendio.

ART. 9

USI PRECARI PER SOMMINISTRAZIONI TEMPORANEE E/O OCCASIONALI

1. Per l'uso precario di cui alla lettera g) del punto 8.2 la somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti casi:
 - a. Cantiere: riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare Concessione edilizia, per la realizzazione di opere pubbliche;
 - b. Svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative;
 - c. Erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico – sanitarie particolari.
2. Le modalità e le prescrizioni per le somministrazioni normali vigono pure per le somministrazioni provvisorie di cui al presente articolo. Dette somministrazioni, peraltro, sono subordinate alle seguenti condizioni:
 - a) La durata non può essere superiore a ventiquattro mesi;
 - b) A seconda della richiesta e dell'uso il Gestore potrà:
 - (i) O installare un apparecchio di misura;

- (ii) O richiedere il pagamento del consumo in materia forfetizzata, qualora non sia possibile l'installazione di un apparecchio di misura.

Nel caso di cui al punto (i) il Gestore stabilisce un minimo contrattuale che l'Utente è tenuto a pagare in ogni caso. Prima dell'attivazione della somministrazione l'Utente è tenuto a versare un anticipo di pagamento stabilito dal Gestore in misura pari all'importo del consumo presunto per tutta la durata della somministrazione, in base alle caratteristiche specifiche dell'utenza, salvo conguaglio finale.

Nel caso di cui al punto (ii) l'Utente è tenuto a versare anticipatamente prima dell'attivazione della somministrazione l'intero importo forfetizzato.

In entrambi i casi, prima dell'attivazione della somministrazione l'Utente è tenuto a corrispondere al Gestore un importo pari a tutte le spese necessarie per l'attivazione stessa, quali ad esempio spese d'intervento, di allacciamento, di istruttoria, ecc.

ART. 10

IMPIANTI ANTINCENDIO

1. Il Gestore può fornire acqua per idranti, bocche antincendio e impianti a pioggia (complessivamente impianti antincendio), mediante specifico Contratto, compatibilmente alle caratteristiche della rete distributiva.
2. L'allaccio deve essere corredato di un apparecchio di misura avente diametro nominale compatibilmente con la rete distributiva, e comunque non superiore a 50 mm.

Nessuna responsabilità può essere addebitata al Gestore in merito a: eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione o inefficienza degli apparati antincendio.

3. Prima dell'attivazione della somministrazione l'Utente è tenuto a versare un anticipo di pagamento nella misura determinata dal Gestore in funzione del tipo di utenza.
4. La somministrazione verrà pagata in parte con quota fissa, in parte con quota variabile. La quota fissa è relativa al nolo della bocca antincendio e la quota variabile è relativa al consumo di acqua. Dette quote verranno pagate secondo quanto disposto al successivo articolo 37.
5. L'utente si obbliga a provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione all'allaccio concesso ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità.

È di totale pertinenza e totale responsabilità dell'utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche.

6. Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio, limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento e per effettuare prove di funzionalità dell'impianto antincendio.

CAPO II

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 11

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

1. La fornitura del servizio avviene a seguito della stipula del Contratto di somministrazione, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio. Il Contratto è l'unico

documento che impegna il Gestore a provvedere la fornitura del servizio.

2. Qualsiasi modifica e/o variazione delle condizioni stipulate nel Contratto deve essere obbligatoriamente comunicata, entro 10 giorni dal verificarsi della stessa, al Gestore, che aggiorna il Contratto.
3. Il Gestore può non iniziare la fornitura del servizio o sospendere la stessa se già iniziata, nel caso in cui vengano riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto dichiarato dall'utente nel modulo di richiesta o nel Contratto.

In tale ultimo caso il Gestore provvederà a contestare tale difformità all'Utente, che avrà 10 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione contrattuale.

ART. 12

DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE SU UTENZE NON ALLACCIATE

1. La richiesta di somministrazione deve essere presentata all'Ufficio Clienti del Gestore, su appositi moduli secondo le modalità previste dallo stesso.

Tale domanda dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allaccio dell'utenza alla rete idrica, ma non impegna il Gestore alla somministrazione dell'acqua che viene concessa solo con la stipula del Contratto.

Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua.

Il Gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

Il Gestore, una volta effettuata l'istruttoria, comunica al richiedente l'importo del contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio e per le attività dell'istruttoria stessa.

Nel caso di accettazione scritta da parte del richiedente dell'importo come sopra comunicato, sarà stipulato il relativo Contratto ed effettuato da parte del Gestore.

Il contributo per le spese di istruttoria e le spese per la realizzazione dell'allaccio e le spese contrattuali saranno addebitate sulla prima fattura di consumo emessa dal Gestore.

Il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori per la realizzazione dell'allaccio o parte di essi, vengono effettuati direttamente da quest'ultimo; in tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore ed a quest'ultimo competerà una funzione di controllo.

L'Utente dovrà corrispondere al Gestore, a fronte del Contratto, le spese amministrative e quelle tecniche per le attività una funzione di controllo.

2. La richiesta di allaccio e conseguente fornitura può essere rifiutata dal Gestore nei casi in cui, in relazione alla rete distributiva, al previsto tipo di impiego e agli impianti di utilizzazione, condizioni tecniche previste dal presente Regolamento o dalle norme di legge vi oppongano.
3. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi dipendenti dall'Utente, per oltre tre mesi, il Gestore ha facoltà di procedere, prima dall'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento dell'importo del contributo di cui sopra, previa preavviso al titolare del Contratto.
4. Qualora nel corso della realizzazione l'Utente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, lo stesso si obbliga al pagamento del contributo, oltre alle spese accessorie e/o conseguenti.

ART. 13

DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE SU UTENZE ALLACCIATE

1. La richiesta di somministrazione su utenze già allacciate deve essere presentata all'Ufficio Clienti del Gestore, su appositi moduli secondo le modalità previste dallo stesso.
2. Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è stato chiuso e sigillato la riattivazione del servizio con dissuggello dell'apparecchio misuratore stesso può essere effettuata solo dal Gestore:
 - (i) A seguito di riattivazione del contratto se l'Utente che richiede la riattivazione sia lo stesso titolare del contratto;
 - (ii) Con la stipula di un nuovo Contratto se il richiedente è soggetto diverso dal titolare del contratto.

In tali casi il richiedente corrisponderà al Gestore:

- i) Le spese di riattivazione, nel caso di cui al punto 13,2 (i), o;
 - ii) Nel caso di cui al punto 13.2 (ii), le spese di riattivazione oltre a quelle amministrative relative alla stipula di un nuovo Contratto, di cui al successivo articolo 15, che verranno addebitate sulla prima fattura di consumo emessa dal Gestore.
3. Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è aperto (subentro):
 - a) Il richiedente potrà comunicare per iscritto al Gestore la lettura del consumo finale, unitamente al precedente titolare dell'utenza (lettura concordata): in tal caso i consumi al nuovo titolare saranno calcolati da tale lettura.

Oppure in mancanza di lettura concordata

- b) Il Gestore provvederà con proprio personale incaricato alla detta lettura: in tal caso i consumi al nuovo titolare saranno calcolati da tale lettura.

Nel caso di subentro il richiedente corrisponderà le sole spese amministrative relative alla stipula del Contratto di cui al precedente articolo 11, che verranno addebitate sulla prima fattura di consumo emessa dal Gestore.

ART. 14

DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE PER UTENZE DI STRADE NON CANALIZZATE

1. La richiesta di somministrazione per utenze su strade non canalizzate deve essere presentata all'Ufficio Clienti del Gestore, su appositi moduli secondo le modalità previste dallo stesso.

Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua.

Il Gestore si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

2. A seguito della domanda di cui al punto 14.1 il Gestore ne darà documentazione al Comune, quale proprietario della rete, il quale potrà decidere se procedere o meno alla realizzazione della nuova tratta di rete a proprie esclusive spese.
3. Nel caso in cui il Comune decida di procedere alla realizzazione della nuova tratta di rete, lo stesso provvederà a propria cura e spese a quanto necessario per detta realizzazione e il Gestore provvederà alla effettuazione dell'allaccio della utenza alla nuova tratta di rete.

Il Contratto con l'Utente porterà solo le spese amministrative di attivazione contrattuale, nonché quelle relative al contributo di allaccio.

4. Nel caso in cui il Comune decida di non realizzazione la nuova tratta di rete il Gestore potrà concordare con l'Utente che i lavori di realizzazione della nuova tratta di rete o parte di essi vengano effettuati direttamente dall'Utente a sue totali

cura e spese. In tal caso l'Utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore ed a quest'ultimo competerà una funzione di controllo. L'Utente dovrà corrispondere al Gestore le spese amministrative e quelle tecniche per le attività svolte dal Gestore. In tali casi il Gestore potrà, altresì concordare con l'utente che questo provveda anche alla realizzazione dell'allaccio, applicandosi quanto stabilito dal precedente articolo 12.

5. La nuova tratta di rete realizzata dal Comune e quella realizzata dall'Utente resterà di proprietà del Comune medesimo.
6. La richiesta di cui al presente articolo potrà essere rifiutata a giudizio esclusivo del Comune, in relazione ai limiti di potenzialità degli impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

ART. 15

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – AVVIO DELLA FORNITURA

1. Il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte dell'Utente o del suo legale rappresentante o di soggetto a ciò delegato. Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto l'Utente, oltre al bollo, si obbliga al pagamento delle competenze accessorie, quali ad esempio: spese di istruttoria contributo allacciamento, anticipo sui consumi, ecc., secondo la modalità previste dal Gestore.
2. All'atto della sottoscrizione del Contratto, l'Utente riceve una fotocopia dello stesso, mentre l'originale viene conservato presso il Gestore. Nel caso in cui l'Utente richieda un originale del Contratto in luogo della fotocopia, i relativi costi, anche fiscali, saranno a carico del richiedente.
3. Restano esclusivamente a carico dell'Utente eventuali spese di registrazione nonché imposte, tasse, contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture quanto sulle forniture dell'acqua e ciò che vi concerne.

4. Il Gestore darà avvio alla fornitura:
 - a. Dalla data di realizzazione dell'allacciamento, ovvero;
 - b. Dalla data della lettura dell'apparecchio misuratore, conseguente la variazione contrattuale, effettuata dal personale del Gestore, oppure direttamente dagli Utenti uscente e subentrante, ai sensi del precedente articolo 13, ovvero;
 - c. Dalla data dei dissuggello dell'apparecchio misuratore effettuata dal personale del Gestore.

5. Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'Utente ovvero al recapito indicato espressamente, se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per l'Utente comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r ovvero con consegna diretta presso l'Ufficio Clienti del Gestore che ne attesterà il ricevimento.

ART. 16

TITOLARE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto viene stipulato con il proprietario dell'immobile cui l'utenza si riferisce.

2. In deroga al comma precedente, con riferimento a particolari esigenze da valutarsi di volta in volta dal Gestore, il Contratto può essere stipulato con il fruitore del servizio (affittuario, conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promettente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento ect.), il quale però deve produrre l'autorizzazione del proprietario.

3. Nel caso di immobili costituiti in condominio, il Contratto viene stipulato dall'Amministratore il quale risponde ai sensi di Legge; tutti i condomini sono solidamente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.

4. Nel caso di immobili con più unità immobiliari, non costituiti in condominio viene attivata una sola utenza e il Contratto

viene stipulato da un rappresentante comune che cura i rapporti con il Gestore; comunque tutti i proprietari e/o utilizzatori che usufruiscono del servizio risponderanno solidamente per ogni obbligazione derivante dal Contratto.

È, peraltro, facoltà del Gestore, sulla base di ragioni tecniche e/o organizzative, da valutarsi da parte dello stesso di volta in volta, attivare più utenze e nel numero che verrà stabilito dal Gestore stesso.

5. In ogni caso per le utenze non domestiche dovranno essere stipulati contratti rispetto a quelli relativi alle utenze domestiche di cui ai punti precedenti.
6. Nel caso di forniture provvisorie per uso edilizio il Contratto viene stipulato dall'impresario edile o dal proprietario della costruzione. Tale Contratto, con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione, dovrà essere cessato e sostituito da un nuovo Contratto da intestare ai sensi del presente Regolamento.
7. Nel caso di forniture provvisorie per svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative il Contratto viene stipulato dal responsabile/titolare dell'ente che gestisce l'iniziativa.
8. È fatto divieto assoluto all'Utente di cedere acqua e Terzi sotto qualsiasi forma, se non previsto nel Contratto e/o autorizzato dal Gestore, pena, previa contestazione del fatto, la sospensione immediata della fornitura e la risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Gestore.
9. Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più Utenti mantenendo la singolarità del Contratto e dell'apparecchio di misura, purchè non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

ART. 17

DURATA DEL CONTRATTO

1. La validità del Contratto è a tempo indeterminato, salvo una diversa condizione prevista nel Contratto stesso.

ART. 18

ANTICIPO SUI CONSUMI

1. All'atto della stipulazione del Contratto l'Utente si impegna a versare, a garanzia degli impegni assunti, un anticipo sui consumi infruttifero il cui ammontare viene determinato dal Gestore in riferimento alle caratteristiche dell'utenza; tale anticipo potrà inoltre essere aggiornato, anche in corso di Contratto, in relazione all'andamento delle tariffe di vendita. L'importo dell'anticipo verrà addebitato sulla prima fattura di consumo.
2. Il Gestore, in caso di insolvenza dell'Utente, potrà incamerare tale anticipo fino a concorrenza dei proprio crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza del presente Regolamento e della legge.

ART. 19

MODIFICHE DELL'UTENZA

1. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione, dello spostamento di presa o aumento/diminuzione della fornitura (diametro di una presa assistente), verrà redatta un'appendice al Contratto, che costituirà parte integrante dello stesso.
2. Sarà a carico del richiedente un contributo per i costi della modifica; il Gestore comunicherà all'Utente il relativo importo. La modifica e la redazione dell'appendice al Contratto avverranno solo dopo che l'Utente stesso avrà accettato per iscritto detto importo, che, quindi, verrà addebitato sulla prima fattura di consumo utile.

ART. 20

RECESSO DAL CONTRATTO

1. La facoltà di recesso va esercitata dall'Utente per iscritto su appositi moduli predisposti dal Gestore, con invio a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo consegna diretta all'Ufficio Clienti del Gestore, secondo le modalità previste dallo stesso, che ne attesterà il ricevimento. A seguito della presentazione dell'istanza di recesso, il Gestore provvede, nei tempi previsti dalla "Carta dei Servizi", alla rilevazione dei consumi ed alla definizione della pratica amministrativa, con emissione, tra l'altro, della fattura finale.
2. L'Utente è tenuto al pagamento della fattura finale oltre alle spese per il suggello dell'apparecchio di misura o per la rimozione dello stesso e/o per la chiusura della presa stradale, secondo quanto previsto dal Gestore.
3. Nel caso in cui la disdetta venga presentata da soggetti diversi dal proprietario, ma titolari del Contratto, ai sensi del presente Regolamento, questi devono darne tempestiva comunicazione al proprietario stesso; il Gestore rimane, quindi, sollevato nei confronti del proprietario, da qualsiasi responsabilità per la interruzione del servizio.
4. Nel caso in cui il titolare del Contratto non eserciti la facoltà di recesso e l'utenza venga fruita da altri, il titolare stesso resterà responsabile nei confronti del Gestore dei relativi consumi fino a che non abbia esercitato il recesso stesso, secondo quanto sopra stabilito.

ART. 21

SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

1. Il Gestore, oltre agli altri casi previsti dal presente Regolamento, procede alla sospensione immediata della fornitura nei seguenti casi:
 - a) Presunta manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare

- il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva ogni implicazione di carattere sia civile, sia penale;
- b) Qualora gli impianti interni non vengano ritenuti idonei dalle competenti Autorità;
 - c) Nei casi di cui all'articolo 14.4;
 - d) Nei casi di sub fornitura non autorizzata a terzi, di cui all'articolo 16.7.
2. Il Gestore procede alla sospensione della fornitura con preavviso di almeno 5 giorni nei seguenti casi:
 - a) Decesso del titolare del Contratto, nel caso in cui gli eredi o gli aventi causa non provvedano alla stipula di un nuovo Contratto come previsto al successivo articolo 23;
 - b) Fallimento o altra procedura concorsuale dell'Utente.
 3. Il Gestore procede alla sospensione della fornitura, altresì, nei casi di morosità, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 37.
 4. Nei casi di cui ai precedenti punti il Gestore addebiterà all'Utente o, comunque, a cui fruisce della fornitura, le spese di sospensione e quelle di eventuale riattivazione della fornitura stessa, nonché eventuali ulteriori oneri che il Gestore ha subito in conseguenza delle sospensione.

ART. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto potrà essere risolto di diritto dal Gestore nei seguenti casi:
 - Dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
 - Distruzione dell'immobile;
 - Uso diverso della somministrazione da quello stabilito in Contratto;
 - Sub – fornitura del servizio di cui all'articolo 16.8;
 - Accertata manomissione di sigilli e/o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore;

- Casi di cui all'articolo 11.3.
2. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Utente è tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto sulla base del Contratto stesso, oltre ai costi per la chiusura della presa stradale e per la rimozione dell'apparecchio di misura, salvo il diritto del Gestore al risarcimento di ogni danno subito.
 3. La stipula di un nuovo Contratto con lo stesso Utente, il cui Contratto sia stato risolto ai sensi di quanto previsto ai precedenti punti, è subordinata al pagamento di quanto dovuto ai sensi del precedente punto 2.2.

ART. 23

DECESSO DELL'UTENTE

1. In caso di decesso del titolare del Contratto, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'Utente deceduto. Entro 180 giorni dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore mediante lettera raccomandata a/r ovvero a comunicarlo personalmente all'Ufficio Clienti ed a provvedere alla voltura del contratto a loro nome.
2. Il Gestore, qualora gli eredi o gli aventi causa non provvedano alla voltura entro il termine di cui al punto 23.1 provvederà alla sospensione della somministrazione come previsto dal precedente articolo 21.

ART. 24

FALLIMENTO DELL'UTENTE

1. In caso di fallimento la somministrazione viene sospesa, ai sensi del precedente articolo 21.
2. Il curatore del fallimento può subentrare in luogo del fallito nel Contratto, a seguito di autorizzazione del Giudice delegato, assumendosi tutti gli oneri relativi, anche per le forniture effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

CAPO III
DISPOSIZIONI TECNICHE

ART. 25

ALLACCIO

1. Per allaccio si intende il complesso costituito dal tratto di tubazione e dalle apparecchiature, dispositivi ed elementi compresi tra la condotta adduttrice e l'apparecchio di misura, di norma installato su suolo pubblico al limite della proprietà privata.
2. La realizzazione dell'allaccio avviene a cura del Gestore con un contributo spese a carico dell'Utente o a cura e spese dell'Utente, come previsto al precedente Articolo 12.

La proprietà dell'allaccio è del Comune.

Il versamento da parte dell'Utente del contributo per la realizzazione dell'allaccio non comporta acquisizione di diritti sullo stesso da parte dell'Utente medesimo.

3. La manutenzione dell'allaccio è effettuata a cura del Gestore con un contributo spese a carico dell'utente. Gli allacci di nuova esecuzione, effettuati dal Gestore, sono garantiti dallo stesso per 10 anni dalla data di stipula del Contratto.
4. La somministrazione di acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di un solo allaccio, con le eccezioni previste dal presente Regolamento.
5. L'Utente, senza autorizzazione del Gestore, non può servirsi di un allaccio per altri stabili o per altri locali, anche se di sua proprietà, diversi da quelli per cui l'allaccio stesso è stato concesso.
6. L'Utente non può per nessun motivo manomettere o modificare alcuna parte dell'allaccio. Qualora venisse riscontrata la manomissione o il danneggiamento di qualsiasi

parte o elemento dell'allaccio, il Gestore eseguirà i necessari interventi di riparazione o ripristino a spese dei responsabili, addebitando loro ogni danno e/o conseguenze della manomissione. Il mancato pagamento di tali addebiti dà al Gestore la facoltà di sospendere la fornitura.

7. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
8. È vietato derivare acqua da fontanelle pubbliche o da altri punti di derivazione, anche provvisoriamente, senza il consenso del Gestore.
9. Il Gestore non effettua somministrazioni con derivazioni dalle adduttrici e dalle reti distributrici destinate alle alimentazioni dei serbatoi di compenso o di distribuzione.

ART. 26

LAVORI DI ALLACCIO – MANUTENZIONE

1. L'allacciamento è realizzato eseguendo i lavori di derivazione dalla condotta distributiva fino all'apparecchio di misura compreso, ai sensi di quanto descritto nel presente Regolamento.
2. Spetta al Gestore determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, contatore, ecc.) in relazione alla tipologia della fornitura, nonché il percorso delle diramazione, la posizione del misuratore e di altri eventuali accessori idraulici.
3. Tutte le attività di manutenzione dell'allaccio, di qualsiasi tipo esse siano, sono effettuate dal Gestore e sono vietate all'Utente.

ART. 27

PUNTO DI CONSEGNA, PRESSIONE E PORTATA

1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore alla bocca di uscita dell'apparecchio di misura altrimenti detta "Punto di consegna".
2. Ad ogni utenza domestica finale è assicurata una dotazione minima pro – capite giornaliera alla consegna di 150 litri nelle 24 ore, con i seguenti standard idraulici:
 - Portata minima garantita al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri al secondo per ogni unità abitativa, salvo indicazione diversa stabilita in sede di Contratto;
 - Carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in Contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi il sollevamento necessario sarà a carico dell'Utente;
 - Il carico idraulico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 100 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di Contratto.
3. Il Gestore, a seguito di modifiche di rete o di impianti dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori della pressione in esercizio della rete in una determinata zona di distribuzione comunicando all'Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

ART. 28

APPARECCHI DI MISURA

1. Ogni utenza è corredata di un idoneo apparecchio di misura, dimensionato in relazione alla tipologia dell'allaccio, fornito ed installato esclusivamente dal Gestore, che ne avrà la esclusiva proprietà.

2. Il Gestore stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il calibro della presa e del contatore, in funzione delle tipologia dell'utenza.

Qualora durante l'esecuzione del Contratto il Gestore ritenga l'apparecchio di misura non adeguato, può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione dello stesso con altro di diametro o tipo diverso. Nel caso sia necessaria una variazione di calibro, per mutare caratteristiche dell'utenza, il Gestore si riserva di addebitare all'Utente le spese relative e l'Utente si obbliga a sottoscrivere l'aggiornamento del Contratto.

Il Gestore ha, comunque e in ogni caso, facoltà di sostituire gli apparecchi di misura per esigenza tecniche.

3. La sostituzione temporanea dell'apparecchio di misura per manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese del Gestore; in ogni altro caso la sostituzione temporanea viene effettuata a cura del Gestore e a spese dell'Utente. In particolare, si precisa che non sono comprese nella manutenzione ordinaria le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria.
4. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nelle posizioni ritenute può idonee dal Gestore, che provvede alla loro posa, gestione e manutenzione, salvo quanto indicato negli articoli seguenti.
5. L'Utente ha l'obbligo di garantire al personale del Gestore l'accesso all'apparecchio di misura, di mantenere ispezionabili, sgombri e puliti gli alloggiamenti degli apparecchi di misura qualora situati in luoghi di sua disponibilità, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
6. Nel caso in cui l'apparecchio di misura sia posto in una proprietà diversa da quella servita, l'Utente dovrà produrre al Gestore l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere lo stesso.
7. Nel caso di edificio in condominio o comunque di caseggiato con più abitazioni è installato, di norma, un unico

apparecchio di misura per l'intero immobile. Nel caso di più edifici facenti parte di un unico complesso immobiliare, è installato un unico apparecchio di misura per l'intero contesto privato onnicomprensivo di tutti gli edifici.

8. Gli Utenti di un edificio in condominio che ritengano opportuno installare singoli apparecchi di misura per ogni unità immobiliare devono provvedere a propria cura e spese alla posa, gestione e manutenzione degli stessi che rimangono di proprietà privata. Il consumo del condominio verrà accertato sull'apparecchio di misura installato dal Gestore, mentre i singoli apparecchi di misura hanno una rilevanza interna al Condominio, esclusivamente finalizzata alla ripartizione dei consumi tra i condomini.
9. Al momento dell'installazione tutti gli apparecchi di misura vengono muniti di un apposito sigillo. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata ad interferire con il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, alla risoluzione del Contratto e ad eventuale azione giudiziaria nei confronti dell'Utente.
10. L'Utente deve usare diligenza affinché l'apparecchio di misura sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti, ed è responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, incuria (ivi compreso il gelo) o dolo, ed è tenuto, pertanto, a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione.

ART. 29

VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, può presentare istanza scritta al Gestore per chiederne la verifica.

Il Gestore, previo pagamento delle spese di sostituzione temporanea del contatore e di verifica del funzionamento, installa un apparecchio di misura provvisorio ed effettua le prove del misuratore rimosso, a cui potrà presenziare l'Utente o persona dallo stesso delegata.

2. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti dalle norme di riferimento, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione rimangono a carico dell'Utente.

In caso contrario, l'Utente ha diritto al rimborso degli importi pagati per la sostituzione e la verifica e alla rettifica della fatturazione qualora sia dimostrato un errore nella stessa, senza incorrere in alcun onere di mora. Qualora la fattura riconosciuta errata sia già stata pagata dall'Utente, dopo la rettifica si provvederà al rimborso della somma eventualmente pagata in eccesso.

3. Il consumo dell'acqua per tutto il periodo nel quale può ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio è valutato in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente o in mancanza induttivamente con equa valutazione sulla base delle medie registrate dall'utenza o, in mancanza, da utenze analoghe, tenendo conto di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

ART. 30

SPOSTAMENTO DELL'APPARECCHIO DI MISURA

1. Lo spostamento dell'apparecchio di misura può essere richiesto dall'Utente, ma deve essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese.
2. Qualora durante l'esecuzione del Contratto il Gestore ritenga che l'apparecchio di misura si trovi in luogo divenuto non più adeguato, può, a suo insindacabile giudizio procedere allo spostamento del misuratore stesso in altro luogo ritenuto idoneo. Nel caso in cui lo spostamento dell'apparecchio di misura sia necessario per modificazioni del luogo ove è installato, effettuate dall'Utente, tutti gli oneri dello spostamento saranno a carico dello stesso. In ogni caso l'Utente nulla potrà pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell'impianto interno.

ART. 31

APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI

1. Nel caso in cui l'Utente utilizzi altre fonti di approvvigionamento (ad esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua etc.), totalmente o parzialmente, rispetto a quella del Gestore, dovrà installare a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore, apparecchi di misura per la determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.
2. Tali apparecchi di misura sono di proprietà dell'Utente che ne dovrà curare a proprie spese la manutenzione e che è tenuto, altresì a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali anomalie.
3. Il Gestore provvederà ad apporre e rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.
4. Il Gestore può imporre per motivi tecnico – funzionali ed a suo insindacabile giudizio, a spese dell'Utente, una diversa collocazione dello stesso rispetto a quella originaria.

ART. 32

IMPIANTO INTERNO

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua dopo l'apparecchio di misura sono di proprietà dell'Utente, che deve provvedere alla loro installazione, gestione e manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia. Tuttavia il Gestore può impartire all'Utente, che è tenuto alla relativa osservanza, di volta in volta, particolari disposizioni in merito all'installazione e alle modalità di utilizzazione di componenti dell'impianto interno, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.
2. Il gestore non è responsabile della qualità dell'acqua dopo l'apparecchio di misura.

3. L'Utente è responsabile in via assoluta ed esclusiva dei danni e delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da vizi di costruzione e/o manutenzione e/o esercizio dell'impianto interno o da sua vetustà od obsolescenza. Il Gestore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dagli impianti posti a valle dell'apparecchio di misura.
4. Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.
5. L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni di acqua. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo rilevati, pur adoperandosi, quando possibile, a segnalare all'Utente tali anomalie.
6. Qualora l'Utente segnali al Gestore l'esigenza di una perdita sull'impianto interno, a valle del contatore, ha diritto ad una revisione della bolletta, a condizione che:
 - La perdita sia di natura accidentale ed imprevedibile e mai causata colpevolmente dall'Utente;
 - Sia stata eseguita la riparazione dell'impianto;
 - Venga tempestivamente presentata richiesta scritta motivata e corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuta riparazione.

La revisione della fattura è esclusa per i consumi non eccedenti il doppio della media degli analoghi semestri degli ultimi due anni. Pertanto le eccedenze comprese nel predetto limite devono essere pagate in base alle vigenti tariffe.

I criteri di revisione della bolletta sono stabiliti dai vigenti atti aziendali a disposizione dell'Utente.

7. L'Utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Gestore ritenga di dover apportare alla somministrazione dell'acqua ed ai propri impianti. Sono a

carico dell'Utente i lavori necessari per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle sopravvenute innovazioni tecnologiche, o a dette mutate condizioni di esercizio (es. aumento di pressione in rete).

8. La condotta interna deve essere provvista, immediatamente dopo il contatore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova e scarico, dispositivo automatico di sezionamento, saracinesca di intercettazione, rubinetto di scarico dell'impianto privato e, ove occorre, di riduttore di pressione.

Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella pressione di rete, un eventuale reflusso nelle condutture dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute umana possa venire a contatto con l'acqua potabile.

Il tipo di dispositivo (ad esempio: vasca a pressione atmosferica, valvola di non ritorno, disconnettore, ecc.) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dal Gestore all'Utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per al quale l'acqua è utilizzata.

9. È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o d'altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative vigenti, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.

In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopraccitate.

Tale serbatoio dovrà inoltre essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'Utente in caso di interruzione del flusso d'acqua.

10. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi d'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.
11. Inoltre il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.
12. È fatto divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di presa, al contatore od alle tubazioni della rete intera.

ART. 33

CONTROLLI

1. Qualora lo ritenga opportuno, il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio.
2. Nei tempi e nei modi concordati con l'Utente, il personale del Gestore o altro personale da esso incaricato, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata per assicurarsi della regolarità dell'impianto e della sua conformità a quanto previsto, dal presente Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dalle altre prescrizioni del Gestore, nonché per effettuate le operazioni di servizio descritte nel presente Regolamento (quali ad esempio: letture, controllo e sostituzione, verifica e riparazione guasti, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, accertamento di alterazioni, ecc.).

In caso di opposizione e ostacolo, decorsi 30 giorni dalla richiesta, il Gestore può sospendere l'erogazione dell'acqua finché le verifiche non hanno potuto aver luogo e finché non sia stata accertata la regolarità dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta

da parte dell'Utente. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere unilateralmente il Contratto nei successivi 30 giorni e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

3. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, nelle vigenti disposizioni di legge e nelle altre prescrizioni del Gestore, lo stesso potrà imporre all'Utente il relativo adeguamento, stabilendo un termine per la effettuazione dello stesso.

Decorso tale termine il Gestore potrà sospendere la somministrazione e decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine iniziale, potrà risolvere il contratto, restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'Utente e salvo il diritto del Gestore stesso sia ai crediti maturati, sia al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 34

INTERRUZIONI DELL'EROGAZIONE, DIMINUZIONI DI PRESSIONE

1. Il Gestore non assume responsabilità alcune per eventuali limitazioni e/o interruzioni di fornitura o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (ad esempio: carenza idrica, incidenti, eventi naturali, scioperi, ecc.) oppure a guasti di impianti o rotture accidentali delle reti che richiedano indifferibili e straordinari interventi di manutenzione.
2. Il Gestore provvederà ad informare anticipatamente l'Utente della interruzione, con gli strumenti di diffusione e informazione che riterrà più opportuni a tal fine, ad eccezione dei casi in cui la interruzione stessa sia conseguenza di cause imprevedibili ed improvvise e manchi il tempo materiale per effettuate il preavviso.
3. Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianti di riserva.

CAPO IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 35

ACCERTAMENTO/DETERMINAZIONE DEI CONSUMI

1. L'accertamento dei consumi avviene sulla base della lettura dell'apparecchio di misura rilevata dal personale del Gestore e/o da incaricati autorizzati dal Gestore stesso.

L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale preposto l'accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private.

2. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore che comunque si riserva la possibilità di effettuare letture supplementari.

In caso di mancanza lettura per causa dell'Utente, il Gestore può determinare i consumi in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente o in mancanza induttivamente con equa valutazione sulla base delle medie registrate dall'utenza o, in mancanza, da utenze analoghe, tenendo conto di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

In caso di persistente impossibilità di leggere l'apparecchio di misura, dovuta a cause dipendenti dall'Utente, il Gestore richiederà per iscritto all'Utente di rendere agibile la lettura nel termine di un mese dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza il Gestore potrà sospendere la somministrazione. La riattivazione della somministrazione potrà avvenire solo dopo che il Gestore abbia effettuato la lettura dell'apparecchio di misura, e dopo il pagamento da parte dell'Utente dei consumi rilevati e delle spese per l'interruzione della fornitura e la successiva riattivazione ed oneri connessi.

3. Nel caso di manomissione degli apparecchi di misura, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di accertamenti tecnici insindacabili.

4. Qualora venga riscontrata una anomalia di funzionamento o l'arresto dell'apparecchio di misura, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per cui possa ritenersi dubbio il funzionamento e fino alla sostituzione dell'apparecchio stesso è valutato in base alla media dei consumi registrati nei due analoghi semestri dei precedenti anni o, per insufficienza, sulla base dei consumi che si registreranno nell'analogo semestre dell'anno successivo a quello in cui è stato sostituito l'apparecchio di misura.

ART. 36

MINIMO IMPEGNATO

1. Il Contratto prevede un minimo impegnato, in particolare ai fini dell'applicazione delle varie fasce tariffarie. Il minimo impegnato viene stabilito alla stipula del Contratto.
2. L'Utente deve richiedere la revisione del minimo impegnato qualora vengano a modificarsi le condizioni di destinazione ed uso dell'utenza. La revisione, ove concessa dal Gestore, troverà applicazione con la prima fatturazione successiva alla richiesta stessa.

ART. 37

PAGAMENTI E MOROSITA'

1. I corrispettivi per il servizio idrico integrato devono essere pagati dall'Utente entro la data di scadenza indicata nelle fatture e con le modalità stabilite dal Gestore.

Il sistema, la frequenza di fatturazione e la riscossione sono stabilite dal Gestore.

Per il recapito delle fatture, gli Utenti sono tenuti al pagamento delle relative spese.

2. Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all'Utente il diritto di sospendere il pagamento e in ogni caso vanno formulate esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata a/r entro un mese dalla data

di emissione della fattura stessa ovvero direttamente presso l'Ufficio Clienti del Gestore. Al termine dei necessari riscontri, che dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data della richiesta, il Gestore procederà all'accredito e/o al conguaglio degli importi eventualmente non dovuti sulla prima fattura utile.

3. In caso di mancato pagamento entro la scadenza fissata nella fattura il Gestore ha diritto ad applicare un'indennità di mora nella misura del 5% dell'importo della fattura stessa, con un importo minimo riferito a 20 metri cubi alla tariffa base.
4. Il Gestore invia all'Utente, dopo 60 giorni dalla scadenza della fattura non pagata, una lettera di mezza in mora a mezzo raccomandata a/r con richiesta di pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. Trascorso tale termine il Gestore invia all'Utente, direttamente o tramite legale esterno, un'ulteriore lettera a mezzo raccomandata a/r mediante la quale comunica che, se entro 5 giorni non avrà ricevuto dall'Utente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, si procederà alla sospensione della fornitura del servizio con chiusura e rimozione dell'apparecchio di misura e recupero giudiziario del credito e di tutte le spese e gli oneri conseguenti.
5. L'Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell'erogazione. Per il ripristino dell'erogazione l'Utente è tenuto a pagare le fatture scadute e le ulteriori spese per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti, ivi comprese quelle relative alla sospensione ed alla rimessa in servizio dell'allacciamento.
6. È facoltà del Gestore attingere dall'anticipo sui consumi, a fronte di eventuali crediti di qualsiasi tipo e natura nei confronti dell'Utente, con particolare riferimento a spese per forniture, interventi di riparazione e ripristino, penali e altro.

In tali casi l'Utente è tenuto a ricostituire l'anticipo sui consumi nella sua integrità originaria.

ART. 38

CORRISPETTIVI ACCESSORI

1. Possono essere inseriti in fattura importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore o arrotondamenti degli importi fatturati.

Gli importi accessori possono essere, in via esemplificativa:

- Riattivazione utenza suggellata;
- Imposta di bollo gravante sui contratti;
- Arrotondamenti;
- Spese per sollecito pagamenti;
- Interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture;
- Importi per lavori richiesti dall'Utente (sgelamento derivazione utenza, ricerca perdite, sostituzione contatore, ecc.);
- Contributi di allaccio;
- Spese di istruttoria;
- Diritto d'urgenza;
- Rimozione e ricollocazione contatore per insoluto pagamento.

SEZIONE III

ACQUE REFLUE

CAPO I

GENERALITA'

ART. 39

SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. Ove affidato dal Comune al Gestore, quest'ultimo fornisce il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità della rete e degli impianti, per gli usi industriali, in conformità alle disposizioni di legge in materia.

2. Nel caso in cui il Gestore fornisca il servizio ai sensi di quanto indicato all'articolo 39.1, nelle zone non servite da rete fognaria e per le quali il Comune non preveda lavori di ampliamento della stessa, il Gestore può concedere con l'Utente o gli utenti che i lavori di realizzazione della rete fognaria vengano effettuati direttamente dagli utenti stessi, a loro cura e spese.

In tal caso l'Utente o gli utenti dovranno provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori, attenendosi alle prescrizioni tecniche del Gestore ed a quest'ultimo competerà una funzione di controllo. L'Utente dovrà corrispondere al Gestore le spese amministrative e quelle tecniche per le attività svolte dal Gestore.

3. La nuova tratta di rete sia realizzata dal Comune, sia realizzata dagli Utenti resterà di proprietà del Comune medesimo.

ART. 40

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - Per *scarico* si intende ogni immissione nella pubblica fognatura, mediante allacciamento diretto, di acque reflue liquide o comunque convogliabili tramite condotta, proveniente da insediamenti civili o industriali.
 - Per *acque di scarico* si intendono le acque reflue provenienti da uno scarico.

A seconda delle caratteristiche qualitative, le acque di scarico di distinguono in:

- a. *Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b. *Acque reflue assimilabili a quelle domestiche*: acque che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché quelle definitive dal comma 7 dell'art. 28 del

D.Lgs. 152/99, oltre agli scarichi prodotti dalle seguenti attività:

Gli esercizi di odontotecnico e gli esercizi di ottico. Detti esercizi devono munire lo scarico di una vaschetta per consentire la decantazione delle sostanze in sospensione;

I panifici, i pastifici, i biscottifici, le pasticcerie, gli esercizi di produzione di caramelle, cioccolato, gelati, confetture, gli esercizi di torrefazione caffè o lavorazione cacao, qualora siano riconosciuti artigiani, ai sensi della legge n. 860/1956;

Le macellerie e salumerie, qualora abbiano produzione connessa esclusivamente con attività di vendita diretta al dettaglio di tutto il prodotto;

Le lavanderie artigianali ai sensi della legge n. 180/1956;

Le attività industriali aventi scarichi costituiti da sole acque di raffreddamento con temperatura in uscita non superiore a 35 gradi;

Gli studi fotografici con sviluppo e stampa, alla condizione che i bagni chimici esausti, anziché immessi in fognatura comunale o ceduti al servizio della nettezza urbana, siano smaltiti a mezzo di ditta autorizzata all'attività di smaltimento e purchè lo smaltimento sia comprovato da regolare documentazione.

- c. *Acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle assimilabili alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- d. *Acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- e. *Acque bianche*: acque meteoriche di dilavamento, acque di innaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, acque sorgive;
- f. *Acque nere*: acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque di prima pioggia.

- Per *fognatura* o *rete fognaria* si intende il sistema di canalizzazioni atte a raccogliere e convogliare le acque reflue urbane.

La fognatura può essere:

- A *sistema misto*: se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni;
- A *sistema separato*: se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni distinte.

La rete fognaria è predisposta per ricevere i liquami dei piani dei fabbricati che si trovano a quote non inferiori a 0,50 m sotto il piano stradale.

- Per *sistema fognario* si intende il complesso costituito dalla rete fognaria e dalle opere accessorie atte a raccogliere, convogliare e trattare le acque reflue urbane.

Il sistema fognario si distingue in:

- *Fognolo*: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento alla fognatura pubblica;
 - *Collettore secondario*: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
 - *Collettore primario*: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne ed anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
 - *Depuratore*: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico delle acque reflue, mediante processi fisico – meccanici e/o biologici e/o chimici.
- Per *stabilimento industriale* si intende quello definito dall'art. 2 del D.Lgs. 152/99, e cioè qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero

l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, ovvero qualsiasi altro processo industriale che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

- Si definisce *insediamento civile* qualunque complesso residenziale che scarichi in fognatura acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche.
- Per *insediamenti esistenti* si intendono quegli che hanno attivato i propri scarichi domestici o industriali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/99.
- Gli *insediamenti nuovi* sono quelli che hanno attivato i propri scarichi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/99.

Sono considerati nuovi tutti quegli insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, o ad interventi tali da dare origine ad uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

ART. 41

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DOMESTICI

1. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento. È fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche se triturati.
2. È fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico della acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.

ART. 42

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI

1. I titolari di scarichi industriali sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle norme contenute nel presente Regolamento.
Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi alle norme vigenti in materia.
È fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi anche se triturati.
2. Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività o destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, il Gestore può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengono convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane. In questi casi la quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio.

ART. 43

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTENZE PERICOLOSE.

1. I titolari di scarichi industriali contenenti sostanze pericolose, come individuati dalla normativa in materia, sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle leggi e dalle norme contenute nel presente Regolamento.
Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose devono essere conformi alle prescrizioni di legge in vigore.
2. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità preposte al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni.

3. Il Gestore nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di adeguati strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione delle Autorità competenti al controllo, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili a parte del personale delle Autorità competenti al controllo all'uopo incaricato.

L'Utente è ritenuto responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a comunicare immediatamente ogni anomalia alle Autorità competenti al controllo.

CAPO III

ALLACCI

ART. 44

ALLACCI DI INSEDIAMENTI CIVILE E ASSIMILABILI

1. Nelle aree servite da pubbliche fognature, qualsiasi scarico civile e assimilabile ha l'obbligo di allacciarsi alla pubblica rete fognaria, nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge vigente in materia e/o dai provvedimenti delle Autorità competenti, secondo le modalità tecniche ed i procedimenti indicati nel presente Regolamento.
2. Per tutti gli insediamenti civili e assimilabili, in aree servite da pubbliche fognature, l'allacciamento deve essere realizzato entro sei mesi dalla data di insorgenza dell'obbligo, previa presentazione della domanda di allaccio, secondo il modello predisposto dal Gestore.

In caso di inadempimento dell'Utente a quanto sopra stabilito il Gestore trasmette all'Utente stesso un invito a presentare la domanda di allaccio entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di ricezione dell'invito.

In caso di ulteriore inerzia dell'Utente, il Gestore, previa ingiunzione, può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere d'allaccio, a spese dell'Utente.

3. Nei casi in cui in un'area non riservata da pubblica fognatura venga realizzata una rete fognaria, il Gestore potrà comunicare agli Utenti titolari di scarichi civili e assimilabili nella zona, l'invito a presentare domanda di allaccio anche con mezzi di diffusione generale, quali ad esempio la pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune, l'affissione di manifesti e così via.

In tali casi troveranno egualmente applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 44.2.

4. Per gli insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura, senza le autorizzazioni necessarie, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, deve essere presentata istanza di allaccio al Gestore, entro 60 giorni dall'entrata in vigore stessa, al fine di accertare la conformità tecnico/amministrativa dell'allaccio.
5. Gli insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura devono provvedere all'adeguamento degli allacci nelle seguenti ipotesi:
 - Entrata in funzione di nuovi impianti fognari;
 - Modifica, ampliamento o ricostruzione dei sistemi fognari esistenti;
 - Motivi igienico – sanitari, di sicurezza e funzionalità del sistema fognario.
6. Possono essere obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura, con provvedimento emesso dalle Autorità competenti, anche insediamenti già autorizzati a scaricare i propri reflui in luoghi diversi dalla fognatura stessa (es. pozzi neri, fosse settiche), qualora sussistano motivi igienico – sanitari.

ART. 45

ALLACCI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

1. Nelle aree servite da pubblica fognatura il titolare di qualsiasi scarico industriale potrà richiedere al Gestore l'autorizzazione allo scarico nella fognatura stessa, secondo quanto previsto al successivo Capo IV del presente Regolamento.

ART. 46

LAVORI DI ALLACCIO

1. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere eseguiti in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, alla normativa urbanistica e alle prescrizioni legislative e regolamentari igienico – edilizie.
2. I lavori devono essere eseguiti a cura e spese dell'interessato.
3. Il Gestore si riserva di controllare i lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione per verificarne la regolarità.
4. In caso di irregolarità o difformità, il Gestore può revocare l'autorizzazione all'allaccio fino al ripristino delle condizioni tecniche ritenute idonee.
5. Il Gestore, può ordinare il rifacimento delle opere difformi o irregolari, e/o la demolizione delle opere esistenti, e/o far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 47

NORME TECNICHE

1. Il fognolo deve essere costruito con materiali resistenti all'attacco chimico e fisico delle sostanze contenute nei reflui e totalmente esente da perdite nelle giunzioni, devono pertanto essere impiegati esclusivamente tubi in grès muniti di giunti elastici o tubi in polietilene ad alta densità o tubi in PVC con bicchiere per guarnizioni ad incollaggio, con assunta esclusione di tubi in cemento.

2. Il fognolo deve essere completamente rivestito con gettata in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 10 ed avere una pendenza all'1% (cm 1 ogni metro) con dislivello minimo, tra l'origine e la confluenza, pari a cm 100.
3. Il fognolo deve essere dotato all'interno del pozzetto della fognatura comunale di curva a 90° atta a convogliare il liquame dello scarico in aderenza alla parete interna del pozzetto medesimo.

La curva deve essere posta ad una altezza dal fondo del collettore fognario non inferiore al suo diametro aumentato di cm 20.

4. Eventuali materiali di demolizione e calcinacci devono essere prontamente rimossi all'interno della fognatura comunale.
5. I fognoli inoltre devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - Sezione curvilinea;
 - Pareti completamente impermeabili e lisce;
 - Diametro non superiore a quello del collettore d'innesto;
 - Immissione compatibile con la portata del collettore d'innesto.
6. All'altezza della confluenza del fognolo con la rete fognaria deve costruirsi, qualora già non esista, un pozzetto di ispezione delle dimensioni minime di cm 100 x 100 provvisto di soletta e piastra carrabile in ghisa sferoidale, il tutto da realizzarsi tenuto contro dei carichi esterni cui è soggetto.
7. Tutte le cadute verticali, bianche e nere, recapitanti in pubblica fognatura, devono essere sifonate ed ispezionabili alla loro base.
8. Nel caso di reti bianche e nere adiacenti e parallele, i manufatti di ispezione devono essere tra loro indipendenti in modo da garantire l'impossibilità di travaso.

Le caditoie devono essere sifonate e ricevere esclusivamente le acque di scorrimento superficiali che defluiscono naturalmente in esse.

9. Il fognolo deve essere munito di pozzetto di campionamento subito prima della confluenza in altri fognoli privati.
10. Il fognolo a servizio dello stabilimento industriale deve essere dotato di pozzetto di campionamento. Deve essere realizzato in un'area di libero accesso, all'esterno delle recinzione, tale da consentire agli Enti preposti ed al Gestore il campionamento dei reflui.

Il pozzetto di campionamento deve essere del tipo a stramazzo o ad accumulo, atto a consentire il prelievo di campioni.

11. All'interno delle aree a servizio di stabilimenti industriali, le acque nere di prima pioggia devono essere raccolte in apposite vasche di compenso e scaricate nella fognatura nera o mista comunale, previo eventuale trattamento nel caso non rientrino nei parametri di accettabilità.

Resta onere del titolare della attività svolta sull'area dimostrare, col supporto di analisi chimiche ed eventuale documentazione tecnica, il rispetto dei limiti di legge e la conseguente possibilità di scarico in fogna, senza ulteriori trattamenti.

12. Qualora una deficienza di quota impedisca il libero deflusso dei reflui di un immobile, il manufatto di scarico dovrà essere dotato, a cura e spese del proprietario o del titolare dell'attività, di una stazione di sollevamento che adduca i reflui in una vasca di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da impedire eventuali rigurgiti, prima dell'immissione, per caduta naturale, nella fognatura comunale. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui.

L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Gli impianti di sollevamento devono essere sempre muniti di almeno due pompe, di cui una di riserva.

13. La manutenzione della condotta e del pozzetto di allacciamento, compresi i danni che a causa della stessa

possono derivare alla rete fognaria ovvero a terzi, sono ad esclusivo carico del Titolare dell'autorizzazione sollevando sia il Comune che il Gestore da qualsiasi responsabilità.

14. Qualora a seguito di lavori di interesse pubblico realizzati dal Comune e/o dal Gestore, il Titolare dell'autorizzazione all'allaccio sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spesa, i lavori di spostamento / adeguamento del fognolo e del relativo pozzetto di ispezione/ campionamento. In caso di rifiuto da parte del Titolare dell'autorizzazione, i lavori saranno eseguiti dal Comune e/o dal Gestore addebitando l'importo e tutte le relative spese al Titolare stesso.

Parimenti nel caso in cui intervengono nuove norme in materia che impongano modifiche alle caratteristiche degli allacci alla rete fognaria, i proprietari del fognolo devono provvedere al rifacimento e/o adeguamento dell'allaccio, al fine di renderlo conforme alle nuove prescrizioni, a propria cura e spesa.

15. Ogni allaccio alle pubbliche fognature deve essere mantenuto in perfetto stato di efficienza a cura del proprietario.

ART. 48

MODIFICA DELL'ALLACCIO

1. Chiunque voglia modificare, anche parzialmente, qualsiasi fognolo, deve presentare domanda al Gestore secondo le modalità del presente Regolamento.

ART 49

IMPIANTI INTERNI

1. L'impianto di fognatura all'interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese del Titolare l'autorizzazione all'allaccio in conformità alle "norme tecniche" del presente Regolamento.

2. Gli impianti interni di fognatura ad uso pluviale devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire l'immissione nella pubblica fognatura bianca dei rifiuti urbani o assimilabili.
3. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio qualora lo ritenga opportuno.
4. In caso di modifica dell'impianto interno, compresa l'installazione di impianti di sollevamento della fognatura, l'Utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore, e ove prescritto acquisire le necessarie autorizzazioni.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 50

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggetti alla disciplina del presente capo:
 - Gli stabilimenti industriali, esistenti e nuovi;
 - Gli stabilimenti industriali esistenti e già autorizzati sulla base del presente Regolamento, che abbiano subito mutamenti tali da modificare le caratteristiche qualitative o quantitative degli scarichi.

ART. 51

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. La procedura di autorizzazione allo scarico è di competenza del Gestore, al quale deve essere presentata la relativa domanda.
2. la domanda di autorizzazione deve contenere ed essere correlata da quanto segue:
 - Dati anagrafici del richiedente;

- Dati identificativi dell'azienda (sede, legale rappresentante, unità operative locali, attività svolta numeri di iscrizione alla C.C.I.A.A., Partita IVA);
- Estratto di mappa catastale o di P.R.G.C. in scala 1:2000;
- Pianta generale dell'insediamento in scala 1:500;
- Pianta in scala dell'insediamento con l'indicazione della rete di scarico, dei diversi tipi di reti da smaltimento delle reflue differenziate a colori (blu per le acque meteoriche, giallo per quelle civili, rosso per quelle produttive), l'ubicazione dei pozzetti di ispezione e degli impianti di depurazione;
- Relazione tecnica contenente: fonti di approvvigionamento idrico e relativa quantità d'acqua prelevata; volumi dei reflui scaricati, in quantità annua, giornaliera e punta oraria; descrizione di eventuale impianto di depurazione o trattamento; descrizione degli strumenti misuratori delle acque scaricate; l'attività di lavorazione, con specificazione dei singoli reparti;
- Certificato di analisi degli scarichi (indicare parametri in base alla tipologia degli stessi).

Resta salva la facoltà del Gestore di richiedere ulteriore o diversa documentazione per l'istruttoria della pratica.

3. Verificate positivamente le condizioni tecniche e amministrative previste dalla normativa vigente in materia verrà rilasciata l'autorizzazione allo scarico a firma del Gestore.

L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

4. L'autorizzazione allo scarico ha validità quadriennale, dal momento del rilascio. Il rinnovo dell'autorizzazione stessa deve essere richiesto un anno prima della scadenza; decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico.
5. Lo scarico non contenente sostanze pericolose, può essere provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza dell'autorizzazione, purchè siano rispettate le prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione e, nei tempi fissati, sia stata presentata istanza di rinnovo.

6. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Decorso quest'ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
7. La modifica del Titolare dell'attività che dà origine allo scarico deve essere comunicata al Gestore per la voltura dell'autorizzazione, entro 3 mesi dalla modifica stessa.
8. In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il Titolare dello scarico deve darne tempestiva comunicazione al Gestore.
9. Qualora l'insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico, il Titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda di autorizzazione.
10. Il Titolare dello scarico può richiedere, per la messa a punto dei processi depurativi, che l'autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso.
11. Il Titolare dell'autorizzazione dovrà, almeno 15 giorni prima dell'attivazione, dare comunicazione con raccomandata a/r al Gestore, di data e ora in cui lo scarico verrà attivato. In considerazione dell'indice di pericolosità, il Gestore potrà stabilire, nell'atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.
12. Ove venga rilevata l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ovvero delle norme del presente Regolamento, il Gestore può diffidare il Titolare dell'autorizzazione allo scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere adempiute le prescritte obbligazioni od eliminate le irregolarità riscontrate. In caso di inerzia l'autorizzazione allo scarico può essere revocata.
13. Salva l'applicazione di oneri e sanzioni conseguenti, l'autorizzazione può essere revocata ove vengano rilevati

danni, alterazioni o comunque anomalie al normale esercizio della rete fognaria o dell'impianto di depurazione.

Il Gestore provvede inoltre a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere la detta autorizzazione per un tempo determinato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge, allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

CAPO V

DISPOSIZIONI TECNICHE

ART. 52

LIMITI DI ACCETTABILITA'

1. Gli scarichi degli stabilimenti industriali in pubblica fognatura devono essere conformi alle prescrizioni di legge in vigore.

La Regione o il Comune, con appositi provvedimenti, possono fissare limiti di accettabilità e prescrizioni diverse, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Le acque di prima pioggia sono equiparate agli scarichi del comma 1 del presente articolo.

ART. 53

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Il Gestore potrà, in qualunque momento, secondo le forme stabilite dalle normative vigenti in materia, procedere alla verifica della qualità degli scarichi, dello stato degli impianti interni di fognatura di edifici e costruzioni a qualunque scopo destinati, al fine di constatarne lo stato di manutenzione e funzionamento.
2. Il Gestore potrà, inoltre, assumere ed applicare tutti i provvedimenti previsti dalla normative vigenti in materia.

ART. 54

STRUMENTI DI MISURA DI ANALISI

1. Gli insediamenti domestici ed industriali che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, un idoneo apparecchio misuratore della portata delle acque prelevate.
2. Tutti gli stabilimenti industriali sono tenuti ad installare idonei strumenti misuratori della portata degli scarichi industriali. I Titolari di tali scarichi devono annotare in un apposito registro le letture effettuate almeno ogni trenta giorni.
3. Il Gestore, qualora ne ravvisi la necessità, sentite le competenti Autorità di controllo, può prescrivere ai Titolari di stabilimenti industriali, a loro cura e spese, l'installazione di strumenti per il controllo automatico e per il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate, con l'obbligo di conservazione dei relativi risultati per un periodo non inferiore a anni 3 (tre), da mettere a disposizione dell'Autorità competente al controllo e/o del Gestore.

I contatori e gli strumenti analizzatori dovranno essere preventivamente approvati dal Gestore, al fine di verificarne l'idoneità tecnica. Inoltre devono essere installati in posizione di facile accesso e resi disponibili per le letture, per i controlli di verifica della congruità dei consumi o dei valori dichiarati, per il controllo del loro buon funzionamento.

Eventuali guasti o blocchi devono essere segnalati immediatamente al Gestore per gli adempimenti di competenza.

Sono a carico dell'Utente le spese di manutenzione, verifica, taratura, collaudo e sostituzione delle apparecchiature.

4. Il Gestore, qualora lo ritenga fattibile, in luogo dell'installazione di misuratori, può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base delle analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte.

ART. 55

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Nel caso in cui il rispetto di valori limite di emissione sia conseguito tramite un apposito sistema di depurazione, il Titolare dello scarico a curarne la perfetta efficienza ed il miglior livello di manutenzione.
2. La disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere comunicata preventivamente al Gestore.

La disattivazione degli impianti per qualsiasi altro motivo, anche accidentale, deve essere comunicata immediatamente al Gestore, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.

3. Il Titolare dell'autorizzazione allo scarico ha l'obbligo di comunicare al Gestore qualunque alterazione, anche accidentale, delle caratteristiche delle acque scaricate, e qualunque sversamento fortuito di sostanze non conformi alle normative vigenti in materia.

CAPO VI

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 56

SPESE

1. Per l'istruttoria dei procedimenti di allaccio e di autorizzazione allo scarico devono essere corrisposte le relative spese al Gestore contestualmente alla presentazione della domanda. Il loro pagamento costituisce condizione per la procedibilità dell'istruttoria.

ART. 57

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOME

1. Gli insediamenti civili ed industriali che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro il 31 ottobre di ogni anno devono denunciare al Gestore la quantità, e per gli stabilimenti industriali anche la qualità delle acque scaricate.

ART. 58

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, e in particolare al D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 05/02/97 n. 22 successive modificazioni e integrazioni, al testo unico delle leggi sanitarie 27/07/34 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni, ai regolamenti edilizia, di igiene e di polizia urbana.

ART. 59

SANZIONI

1. Salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e salva la normativa civile e penale e quella richiamata nel precedente articolo, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e le relative sanzioni saranno stabilite e applicate da parte del Gestore che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma, il Gestore può revocare l'autorizzazione allo scarico o adottare ulteriori provvedimenti (es. esecuzione d'ufficio dei lavori di allaccio), nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

3. L'Utente che causa danno o inconvenienti alle strutture fognarie o ai sistemi di depurazione, è tenuto al risarcimento dei danni diretti o indiretti causati, ferma restando la responsabilità diretta per danni causati a terzi.

INDICE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1
SEZIONE I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1.....	2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO – APPLICABILE	2
ART. 2.....	2
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	2
ART. 3.....	3
IDENTIFICAZIONI DEI DIPENDENTI.....	3
ART. 4.....	3
CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATIVO	3
ART. 5.....	4
RECLAMI.....	4
ART. 6.....	4
SANZIONI.....	4
ART. 7.....	5
CONTROVERSIE.....	5
SEZIONE II.....	5
ACQUE POTABILI.....	5
CAPO I.....	5
GENERALITA'	5
ART. 8.....	5
USO DELL'ACQUA – TIPI DI UTENZA.....	5
ART. 9.....	6
USI PRECARI PER SOMMINISTRAZIONI TEMPORANEE E/O OCCASIONALI	6
ART. 10.....	7
IMPIANTI ANTINCENDIO	7
CAPO II.....	8
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE.....	8
ART. 11	8
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE.....	8
ART. 12.....	9
DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE SU UTENZE NON ALLACCIATE.....	9
ART. 13.....	11
DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE SU UTENZE ALLACCIATE	11
ART. 14.....	12
DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE PER UTENZE DI STRADE NON CANALIZZATE	12
ART. 15.....	13
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – AVVIO DELLA FORNITURA.....	13
ART. 16.....	14

TITOLARE DEL CONTRATTO	14
ART. 17	16
DURATA DEL CONTRATTO	16
ART. 18	16
ANTICIPO SUI CONSUMI.....	16
ART. 19	16
MODIFICHE DELL'UTENZA	16
ART. 20	17
RECESSO DAL CONTRATTO	17
ART. 21	17
SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE	17
ART. 22	18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 23	19
DECESSO DELL'UTENTE	19
ART. 24	19
FALLIMENTO DELL'UTENTE	19
CAPO III.....	20
DISPOSIZIONI TECNICHE	20
ART. 25	20
ALLACCIO.....	20
ART. 26	21
LAVORI DI ALLACCIO – MANUTENZIONE	21
ART. 27	22
PUNTO DI CONSEGNA, PRESSIONE E PORTATA.....	22
ART. 28	22
APPARECCHI DI MISURA	22
ART. 29	24
VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA	24
ART. 30	25
SPOSTAMENTO DELL'APPARECCHIO DI MISURA.....	25
ART. 31	26
APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI	26
ART. 32	26
IMPIANTO INTERNO	26
ART. 33	29
CONTROLLI.....	29
ART. 34	30
INTERRUZIONI DELL'EROGAZIONE, DIMINUZIONI DI PRESSIONE.....	30
CAPO IV.....	31
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	31
ART. 35	31
ACCERTAMENTO/DETERMINAZIONE DEI CONSUMI.....	31
ART. 36	32
MINIMO IMPEGNATO	32
ART. 37	32
PAGAMENTI E MOROSITA'.....	32
ART. 38	34
CORRISPETTIVI ACCESSORI	34
SEZIONE III.....	34

ACQUE REFLUE.....	34
CAPO I.....	34
GENERALITA'	34
ART. 39	34
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	34
ART. 40	35
DEFINIZIONI.....	35
CAPO II	38
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	38
ART. 41	38
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DOMESTICI	38
ART. 42	39
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI.....	39
ART. 43	39
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTENZE PERICOLOSE.	39
CAPO III.....	40
ALLACCI	40
ART. 44	40
ALLACCI DI INSEDIAMENTI CIVILE E ASSIMILABILI	40
ART. 45	42
ALLACCI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	42
ART. 46	42
LAVORI DI ALLACCIO	42
ART. 47	42
NORME TECNICHE	42
ART. 48	45
MODIFICA DELL'ALLACCIO.....	45
ART 49	45
IMPIANTI INTERNI	45
CAPO IV.....	46
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	46
ART. 50	46
AMBITO DI APPLICAZIONE	46
ART. 51	46
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE.....	46
CAPO V	49
DISPOSIZIONI TECNICHE	49
ART. 52	49
LIMITI DI ACCETTABILITA'.....	49
ART. 53	49
ACCERTAMENTI E CONTROLLI	49
ART. 54	50
STRUMENTI DI MISURA DI ANALISI	50
ART. 55	51
IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO	51
CAPO VI.....	51
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	51
ART. 56	51
SPESE	51

ART. 57	52
FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOME	52
ART. 58	52
NORMA DI RINVIO.....	52
ART. 59	52
SANZIONI.....	52